

ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA

Il via libera della Camera al disegno di legge su lavoro autonomo e *smart working*

Dichiarazione del Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba

Il provvedimento di legge si compone di due insieme di norme complementari. Una concernente il **lavoro autonomo**, l'altra recante **disposizioni in materia di lavoro agile**

Tra le novità piu' rilevanti in materia di **lavoro autonomo**:

- la stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2017 della DIS-COLL (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori) e la sua estensione ai assegnisti e dottorandi con borsa di studio;
- gli interventi per la tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio tra cui: per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, non titolari di pensione, l'estensione del congedo parentale ad un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, l'equiparazione dei periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative alla degenza ospedaliera e l'introduzione di una delega finalizzata alla riduzione dei requisiti per l'accesso alla maternità e all'aumento della platea dei beneficiari dell'indennità di malattia. La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni.
- l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni e congressi e l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Tra le novità piu' rilevanti in materia di **lavoro agile-smart working**:

- il principio secondo cui il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda;
- le disposizioni a tutela della salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile;
- la disciplina della forma dell'accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e del preavviso in caso di recesso dall'accordo stesso.